



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La fruizione del credito per ricerca e sviluppo anche in caso di mancata indicazione in dichiarazione
I profili di ammissibilità dell'interconnessione "tardiva" per i beni 4.0

Il diritto di rimborso dei soggetti non residenti in caso di errori nell'applicazione del reverse charge
Il regime Iva dei servizi prestati nei marina resort

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La rettifica della detrazione Iva in caso di fallimento

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La competenza delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali

La ripartizione dell'onere probatorio in caso di operazioni oggettivamente inesistenti

L'applicazione delle presunzioni semplici per i redditi detenuti in paradisi fiscali

La fruizione del credito per ricerca e sviluppo anche in caso di mancata indicazione in dichiarazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 giugno 2021, n.396

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art.1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n.190. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la mancata indicazione del beneficio nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui lo stesso è maturato e in quelli successivi, non è di ostacolo alla fruizione del beneficio, essendo la stessa subordinata (i) all’effettuazione delle spese agevolabili e (ii) alla predisposizione della documentazione richiesta. Tuttavia, il contribuente che non vi abbia già provveduto, è tenuto comunque a presentare una dichiarazione integrativa per ciascuna annualità ancora emendabile, versando al contempo le sanzioni per dichiarazione inesatta ex art.8, dlgs 18 dicembre 1997, n.471.

[torna su](#)

I profili di ammissibilità dell’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell’8 giugno 2021, n.394

L’Agenzia delle entrate, in materia di agevolazioni fiscali, e in particolare, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art.1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha chiarito che, in relazione ai beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, il requisito di interconnessione può essere legittimamente realizzato dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento e all’entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del beneficio, a condizione che la “tardività” derivi esclusivamente dalla necessità di adottare o adeguare i sistemi informatici ai quali il bene dovrà interconnettersi. Infatti, precisa l’Amministrazione finanziaria, risulta inammissibile solo l’interconnessione “tardiva” dipesa dal fatto che, al momento del loro primo utilizzo, i beni non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

[torna su](#)

Il diritto di rimborso dei soggetti non residenti in caso di errori nell’applicazione del *reverse charge*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 7 giugno 2021, n.393

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, qualora l’Iva sia stata comunque assolta, l’erronea applicazione del meccanismo del *reverse charge* costituisce una mera violazione formale che non pregiudica le posizioni giuridiche sostanziali degli interessati e, pertanto, il soggetto non residente che ha erroneamente applicato il suddetto meccanismo conserva comunque il diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti, con la procedura prevista per i non residenti, di cui all’art.38-*bis*2 del Decreto Iva, essendo prioritaria la salvaguardia della neutralità del tributo.

[torna su](#)

La rettifica della detrazione Iva in caso di fallimento

Corte di Giustizia – Sentenza del 3 giugno 2021, causa C-182/20

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'avvio di una procedura fallimentare non comporta necessariamente l'obbligo di rettificare la detrazione dell'Iva assolta per gli acquisti operati prima della dichiarazione di fallimento, se il contribuente prosegue la propria attività economica durante la procedura fallimentare. Infatti, aggiunge la Corte, non si può supporre che l'avvio della procedura fallimentare abbia interrotto la relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte e l'impiego dei beni o dei servizi per operazioni soggette a imposta a valle.

[torna su](#)

Il regime Iva dei servizi prestati nei *marina resort*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 maggio 2021, n.379

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, i servizi prestati nei c.d. "*marina resort*", in quanto porti turistici, non possono essere assoggettati al regime di non imponibilità di cui all'art.9, comma 1, n.6 del Decreto Iva. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, il regime di non imponibilità Iva è subordinato alla circostanza che il porto all'interno del quale viene effettuata la prestazione rientri nel novero dei porti in cui si svolgono attività commerciali internazionali e, pertanto, sono esclusi i servizi prestati presso impianti marittimi destinati prevalentemente all'ormeggio di imbarcazioni da diporto, in quanto trattasi di impianti che, per le relative caratteristiche strutturali, non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

[torna su](#)

La competenza delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali

Corte di Cassazione – Ordinanza del 1° giugno 2021, n.15218

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione dell'esercizio di competenza per operare la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'esercizio di apertura della procedura rappresenta solo il termine iniziale per la deduzione della perdita, essendo la stessa ammessa nella "finestra temporale" compresa tra l'esercizio di apertura della procedura e il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

[torna su](#)

La ripartizione dell'onere probatorio in caso di operazioni oggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 1° giugno 2021, n.15217

La Corte di Cassazione, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, ha chiarito che, qualora l'Ufficio finanziario abbia contestato la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti e la deduzione dei relativi costi, fornendo al contempo elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, il contribuente accertato è tenuto, successivamente, a provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non risultando sufficiente, a tal fine, la mera esibizione della fattura e/o la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

[torna su](#)

L'applicazione delle presunzioni semplici per i redditi detenuti in paradisi fiscali

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 maggio 2021, n.14834

La Corte di Cassazione, in tema di evasione fiscale internazionale, ha chiarito che, la prova della sussistenza di redditi detenuti all'estero e non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, può essere fornita, non solo attraverso la presunzione legale ex art.12, comma 2, dl 1° luglio 2009, n.78, ma anche per mezzo di un'unica presunzione semplice, purché grave e precisa. Infatti, sebbene la presunzione di evasione sancita dal citato art.12, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, all'Amministrazione finanziaria è sempre data la capacità di dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente anche in conformità a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it